

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 gennaio 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 13.

**Autorizzazione, limiti e condizioni per conferimenti in conto capitale in società partecipate in liquidazione** ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 14.

**Modifica dei confini del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione), nei comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello schema grafico illustrativo n. 11 di cui all'art. 4. 1. 3 delle norme di attuazione del piano d'area approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995 (Approvazione del piano di area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po)** ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 15.

**Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione)** . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 16.

**Sostituzione delle schede fondo investimenti Piemonte (FIP) edilizia residenziale agevolata allegate alle leggi regionali 1° marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997) e 24 marzo 1997, n. 16 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1998)** ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 17.

**Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della società Consepi S.p.a** ..... Pag. 5

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 marzo 2001, n. 073/Pres.

**Regolamento per il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 10/1997. Approvazione** . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2001, n. 076/Pres.

**Regolamento concernente «massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale. Abrogazione dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres., dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres. e dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 14 maggio 1997, n. 0163/Pres., come modificato con decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.».** Approvazione ..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2001, n. 085/Pres.

**Regolamento per la concessione del patrocinio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione** ..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2001, n. 086/Pres.

**Approvazione modifiche al regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0157/Pres. del 15 giugno 2000** ..... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2001, n. 097/Pres.

**Approvazione di modifiche ai regolamenti di esecuzione dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 40, comma 7 della legge regionale n. 30/1999, approvati rispettivamente con decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/2000 e con decreto del presidente della giunta regionale n. 483/2000** ..... Pag. 14

**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 14.

Ulteriori integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 «Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività» ... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 15.

Iniziative socio-culturali per l'area polesana in occasione del cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 1951 ... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001 n. 16.

Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 17.

Celebrazioni del quinto centenario della nascita di Ruzante. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001, n. 18.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) ..... Pag. 20

**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2001, n. 18.

Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2001, n. 19.

Modifica all'art. 10, comma quinto della legge regionale n. 19 del 10 agosto 1993, ad oggetto: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2001, n. 20.

Interventi volti al miglioramento delle condizioni di vita dei reclusi nei penitenziari del Molise - Istituzione del premio «Le Ali» ..... Pag. 25

**REGIONE SARDEGNA**

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2001, n. 13.

Proroga per un ulteriore periodo dell'utilizzazione del personale impiegato dall'amministrazione e dagli enti regionali nei progetti-obiettivo e nei lavori socialmente utili ..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2001, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)» e disposizioni varie. Pag. 27

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 13.

**Autorizzazione, limiti e condizioni per conferimenti in conto capitale in società partecipate in liquidazione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di evitare l'apertura di procedure concorsuali in capo alla Papac S.p.a. (\*), Ec.Bic S.p.a., Promark S.p.a., e allo scopo quindi di preservare, quale indispensabile presupposto per una migliore efficacia gestionale, l'affidamento dei terzi nella solvibilità delle imprese in cui la Regione ha una diretta partecipazione, possono essere autorizzati durante la fase liquidatoria, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, conferimenti in conto capitale nelle predette società.

Art. 2.

*Limiti e condizioni*

1. I conferimenti sono autorizzati a condizione che:

- a) risultino indispensabili per ovviare alla manifesta insufficienza dei fondi disponibili rispetto ai debiti sociali;
- b) risultino proporzionali alla quota azionaria posseduta e calcolati su un importo, complessivamente richiesto ai soci, idoneo a soddisfare l'insieme delle pretese creditorie;
- c) i soci disponibili al conferimento rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
- d) l'effettivo versamento sia subordinato alla previa adesione dei creditori al rimborso del credito nella misura resasi concretamente possibile;
- e) risultino prodromici alla fine delle operazioni di liquidazione ed alla conseguente estinzione della società che dovrà intervenire entro l'esercizio successivo a quello in cui viene effettuato il conferimento.

Art. 3.

*Competenza*

1. Verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, la giunta regionale decide, previa acquisizione dai liquidatori dei necessari elementi conoscitivi e valutativi, se effettuare i conferimenti, stabilendone l'ammontare nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge. Della decisione viene data preventiva informazione alla competente commissione consiliare.

2. I liquidatori che non ottemperano o ritardano gli adempimenti richiesti ai sensi del comma 1 ovvero, effettuati i conferimenti, non rispettano il termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) sono revocati dall'assemblea o, qualora la Regione non esprima da sola i voti sufficienti, sono proposti per la revoca.

Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni.

2. All'onere relativo si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2001, di apposito capitolo con la seguente denominazione: «Oneri relativi a conferimenti in conto capitale in società partecipate in liquidazione» e avente dotazione di pari importo.

3. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte al capitolo n. 27170 del bilancio di previsione 2001.

4. Agli oneri che, per effetto dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 3, dovessero eventualmente derivare a carico degli esercizi successivi si farà fronte in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 luglio 2001

GHIGO

(\* ) Si precisa che la Papac S.r.l. (e non S.p.a.) risulta, nel frattempo, estinta.

**01R0539**

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 14.

**Modifica dei confini del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione), nei comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello schema grafico illustrativo n. 11 di cui all'art. 4. 1. 3 delle norme di attuazione del piano d'area approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995 (Approvazione del piano di area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le planimetrie in scala 1:25.000 denominate Santena - 9, Torino Ovest - 11, Avigliana - 12, Chivasso - 15, Verrua Savoia - 16 e Casale - 20, di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione), modificata con legge regionale 13 aprile 1995, n. 65, sono sostituite con le planimetrie allegate alla presente legge, denominate Santena - 9-bis, Torino Ovest - 11-bis, Avigliana - 12-bis, Chivasso - 15-bis, Verrua Savoia - 16-bis e Casale - 20-bis, riportanti i nuovi confini del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po in territorio dei comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo.

2. Il perimetro dello schema grafico n. 11 di cui all'art. 4. 1. 3 delle norme di attuazione del piano d'area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995 (Approvazione del piano di area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po), è modificato così come previsto nella cartografia 11-*bis* allegata alla presente legge, fermo restando il contenuto dello stesso schema grafico e della relativa scheda progettuale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 luglio 2001

GHIGO

Allegato A Planimetria «Santena - 9-*bis*» (art. 1)  
 Allegato B Planimetria «Torino Ovest - 11-*bis*» (art. 1)  
 Allegato C Planimetria «Avigliana - 12-*bis*» (art. 1)  
 Allegato D Planimetria «Casale -20-*bis*» (art. 1)  
 Allegato E Planimetria «Chivasso - 15-*bis*» (art. 1)  
 Allegato F Planimetria «Verrua Savoia - 16-*bis*» (art. 1)  
 Allegato G «Schema grafico 11-*bis*» (art. 1).

(*Omissis*)

01R0540

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 15.

**Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione), è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Potenziamento*) — 1. Il potenziamento consiste nell'aggiunta, in un impianto esistente ed in esercizio, sia di apparecchiature self-service pre-pagamento sia di nuovi carburanti, ad eccezione della benzina priva di piombo. Il potenziamento non costituisce aumento del numero degli impianti esistenti in ciascun comune al fine del rilascio del relativo provvedimento.

2. L'autorizzazione al potenziamento è rilasciata dal comune ove è localizzato l'impianto».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 luglio 2001

GHIGO

01R0541

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2001, n. 16.

**Sostituzione delle schede fondo investimenti Piemonte (FIP) edilizia residenziale agevolata allegata alle leggi regionali 1° marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997), e 24 marzo 1997, n. 16 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1998).**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La scheda fondo investimenti Piemonte (FIP) edilizia residenziale agevolata di cui all'allegato A disposto dall'art. 3 della legge regionale 1° marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 59, è sostituita dalla scheda FIP edilizia residenziale agevolata di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 2.

1. La scheda FIP edilizia residenziale agevolata di cui all'allegato A disposto dall'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 16 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1998), è sostituita dalla scheda FIP edilizia residenziale agevolata di cui all'allegato B della presente legge.

Art. 3.

1. Restano ferme le scadenze individuate dalla legge regionale n. 10/1996 e dalla legge regionale n. 16/1997.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 luglio 2001

GHIGO

(*Omissis*).

01R0542

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2001, n. 17.

**Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della società  
Consepi S.p.a.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32  
dell'8 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di assicurare a Consepi S.p.a. la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione dei progetti indispensabili al rilancio della società, la Regione Piemonte sottoscrive, in misura proporzionalmente non superiore alla quota azionaria posseduta ed in adesione al deliberato aumento del capitale sociale da lire 8.032 milioni a lire 13.032 milioni, un numero di nuove azioni di importo complessivo massimo di lire 3.218 milioni.

2. La giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari a dare attuazione a quanto previsto al comma 1.

Art. 2.

*Disposizione finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.218 milioni ripartita nella misura di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 2001 e di lire 1.218 milioni per l'anno finanziario 2002.

2. All'onere relativo all'esercizio 2001 si provvede mediante stanziamento di 2.000 milioni nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, istituendo il capitolo con denominazione «oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della Consepi S.p.a.». La copertura di tale spesa è assicurata dallo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 27170.

3. All'onere relativo all'esercizio 2002 si provvede con variazione al bilancio pluriennale 2001-2003 mediante stanziamento di lire 1.218 milioni sul capitolo di nuova istituzione con denominazione «oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della Consepi S.p.a.», la cui copertura finanziaria è assicurata dalle somme iscritte al capitolo n. 27170 del bilancio pluriennale.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* Regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 agosto 2001

GHIGO

01R0543

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 marzo 2001, n. 073/Pres.

**Regolamento per il finanziamento dei progetti integrati di  
sviluppo territoriale o tematico di cui all'art. 4, comma 2, let-  
tera a) della legge regionale n. 10/1997. Approvazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1997, come sostituito dall'art. 6, comma 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 1968 del 4 luglio 2000, modificata ed integrata con la deliberazione n. 3852 del 7 dicembre 2000, con la quale è stato approvato l'indirizzo programmatico per il fondo regionale per lo sviluppo della montagna relativo all'anno 2000;

Considerato che il suddetto indirizzo stabilisce che siano finanziati, per un importo complessivo di L. 6.500.000.000, «Progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1997» (intervento B. 1. del documento d'indirizzo programmatico), operando in continuità rispetto all'indirizzo dettato dalla giunta regionale con la deliberazione n. 738 del 13 marzo 1998, modificata con deliberazione n. 1201 del 24 aprile 1998, fatta esclusione per le indicazioni riferibili a limiti e priorità individuati come elementi specifici di prima programmazione dell'attività del fondo;

Considerato che, tra l'altro, l'importo sopra ricordato suggerisce di limitare la dimensione dei progetti, tanto da un punto di vista finanziario quanto da un punto di vista territoriale, e che appare opportuno, sia ricondurre gli aiuti alle imprese e ai beneficiari privati all'ambito del regime «*de minimis*», sia escludere dal finanziamento le iniziative di formazione professionale, attualmente sostenute con il programma operativo dell'obiettivo 3, alla cui attuazione si ritiene di dover assegnare assoluta priorità rispetto ad altri strumenti operativi a disposizione dell'amministrazione regionale;

Considerato che appare opportuno che, nel finanziamento dei progetti, si tenga conto delle zone omogenee di svantaggio socio-economico di cui all'art. 3, commi da 1 a 5, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

Considerato che i criteri di selezione dei progetti devono essere coerenti rispetto all'impostazione dell'intervento sopra illustrata;

Considerato, infine, che per l'attuazione dell'intervento in parola è necessaria l'adozione di un apposito regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del citato regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

Atteso che il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 9 marzo 2001, ha espresso parere favorevole sul regolamento predisposto a tal fine dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 714 del 9 marzo 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 marzo 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, di Udine, l'11 aprile 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n.1, foglio n. 14

**Regolamento per il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e dell'art. 5, comma 2, del regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con decreto del presidente della giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres. (d'ora in poi citato come «Regolamento per la gestione del fondo»), ha come oggetto il finanziamento dei progetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, in esecuzione dell'indirizzo programmatico e amministrativo dettato dalla giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 4 della legge regionale n. 10 del 1997, come sostituiti dall'art. 6, commi 210 e 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Art. 2.

*Definizione di progetto integrato*

1. Progetti finanziabili devono corrispondere alla descrizione contenuta nell'allegato 1.

Art. 3.

*Territorio*

1. Gli investimenti previsti dai progetti sono localizzati esclusivamente nel territorio indicato dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 10 del 1997.

2. Per la localizzazione dell'investimento si considera la sede legale, o la residenza, del beneficiario del finanziamento, o, se non coincide con la sede legale o la residenza, la sede dell'unità locale interessata dall'investimento (sede operativa, stabilimento, filiale, ufficio decentrato e analoghi).

Art. 4.

*Beneficiari e presentazione dei progetti*

1. Possono presentare i progetti tanto i soggetti pubblici, quanto i soggetti privati.

2. Possono presentare i progetti anche soggetti privati non costituiti in impresa. Nel caso di progetti che presuppongono attività svolte in forma di impresa, i soggetti interessati devono costituirsi in impresa entro il termine fissato nel provvedimento di approvazione della graduatoria.

3. I progetti vengono presentati con la domanda di finanziamento al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, al quale è attribuita l'amministrazione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna. La domanda è redatta secondo il modello predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

4. La domanda di un soggetto che non sia una amministrazione pubblica deve essere sottoscritta in presenza dell'incaricato al ricevimento. La sottoscrizione della domanda può avvenire anche non in presenza dell'incaricato, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive.

5. La domanda, corredata della documentazione richiesta dal presente regolamento, contiene tra l'altro le seguenti dichiarazioni, riferite al soggetto che presenta il progetto:

a) di non avere ricevuto contributi pubblici per il medesimo investimento;

b) ai fini dell'applicazione del regime di aiuti «*de minimis*», di avere o non avere percepito nel triennio precedente contributi a titolo di aiuto «*de minimis*», indicando in caso affermativo gli importi e la data di concessione dei medesimi;

c) di essere nella condizione giuridica di poter recuperare l'I.V.A. relativa alle spese che verranno sostenute per l'effettuazione degli investimenti oggetto del contributo, ovvero di non poter recuperare l'I.V.A. suddetta e, pertanto, di chiederne il riconoscimento come spesa ammissibile ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del regolamento per la gestione del fondo.

6. Nel caso di un progetto che si componga di sub-progetti proposti da soggetti distinti, è richiesta una domanda di finanziamento per ognuno dei sub-progetti, sottoscritta dal soggetto che deve attuare il relativo investimento.

7. Presentazioni congiunte della domanda di finanziamento diverse da quella indicata al comma 6 devono trovare riscontro in forme associative riconosciute dalla legge.

8. Dei termini iniziali e finali di presentazione dei progetti, nonché delle modalità di presentazione degli stessi, compreso l'utilizzo dei previsti modelli, si dà avviso con bando del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il bando, inoltre, descrive sinteticamente la tipologia dei progetti finanziabili, indica le risorse disponibili e riporta le informazioni essenziali sui requisiti dei beneficiari e sulle condizioni che devono essere rispettate per poter usufruire del finanziamento, così come definiti con il presente regolamento, alla cui applicazione il bando fa esplicito rinvio con contestuale invito a prenderne visione presso gli uffici del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna o altri uffici indicati nel bando stesso.

9. Con il bando si provvede a informare previamente i presentatori dei progetti sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 5.

*Termine per la presentazione dei progetti*

1. Il termine, indicato nel bando del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, entro il quale devono essere presentati, con la domanda di finanziamento, i progetti corredata della documentazione elencata nell'allegato 1 non può essere superiore ai sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere differito o prorogato dal direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nel caso si constati che il termine suddetto non possa essere rispettato o appaia troppo breve a causa di circostanze e ragioni oggettivamente valutabili.

Art. 6.

*Ammissibilità dei progetti*

1. I progetti privi delle relative domande di finanziamento, così come specificato dall'art. 4, e della documentazione elencata nell'allegato 1 e i progetti complessivamente in contrasto con il presente regolamento, in quanto non rispettano le condizioni di ammissibilità specificate nell'allegato 1 o, pur rispettando tali condizioni, sono composti da sub-progetti per la maggior parte in contrasto con le condizioni poste dal regolamento, non sono ammissibili a finanziamento.

2. Nel caso che singoli sub-progetti o singole spese non siano ammissibili, i progetti vengono comunque considerati ammissibili a condizione che lo stralcio dei sub-progetti o delle spese suddetti dai progetti in cui sono inseriti, non comporti anche l'inammissibilità dei progetti complessivamente considerati per contrasto con il presente regolamento, secondo quanto specificato al comma 1.

3. Nel caso di progetti, o sub-progetti, presentati da soggetti che intendono costituire, per la realizzazione degli investimenti previsti, un'impresa dopo l'approvazione della graduatoria o presentati da soggetti che, potendolo, intendono realizzare gli investimenti senza costituirsi in impresa, un motivo per considerare non ammissibile un progetto, o un sub-progetto, è rappresentato anche dalla valutazione sull'adeguatezza dei titoli di studio e professionali o delle esperienze lavorative delle persone interessate rispetto all'attività cui sono finalizzati gli investimenti.

#### Art. 7.

##### *Regimi d'aiuto e spese ammissibili*

1. Il finanziamento consiste in un contributo a fondo perduto, nel rispetto dei limiti percentuali sulle spese ammissibili indicati dalle disposizioni normative della Regione in relazione alle varie tipologie di investimento, nonché, in assenza di specifica normativa regionale, dalle disposizioni comunitarie direttamente applicabili dall'amministrazione regionale.

2. Per i contributi alle imprese e, in generale, ai soggetti privati si applicano le disposizioni in vigore relative agli aiuti «*de minimis*» e, comunque, i seguenti limiti contributivi rispetto al totale della spesa ammissibile di ogni singolo sub-progetto:

a) 60 per cento nella zona omogenea di svantaggio socio-economico A individuata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

b) 70 per cento nella zona omogenea di svantaggio socio-economico B;

c) 80 per cento nella zona omogenea di svantaggio socio-economico C.

3. Oltre alle spese indicate nelle disposizioni normative richiamate dal comma 1, vengono riconosciute come ammissibili le spese elencate dall'art. 9 del regolamento per la gestione del fondo.

#### Art. 8.

##### *Data di ammissibilità delle spese*

1. Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda di finanziamento oppure, nel caso di contributo concesso come aiuto «*de minimis*» ai sensi del comma 2 dell'art. 7, dall'1° gennaio dell'anno di scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti, se precedente alla data di presentazione della domanda, ed entro la data fissata, con il decreto di concessione del finanziamento, come termine di rendicontazione dell'investimento.

#### Art. 9.

##### *Finanziamento*

1. I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

2. Per le modalità di finanziamento si applica l'art. 11 del regolamento per la gestione del fondo.

#### Art. 10.

##### *Istruttoria, valutazione di ammissibilità e formazione della graduatoria dei progetti*

1. All'istruttoria dei progetti, alla valutazione di ammissibilità degli stessi e alla formazione della graduatoria dei progetti considerati ammissibili si provvede ai sensi dell'art. 7, commi 2, 3 e 4, del regolamento per la gestione del fondo.

2. Per la formazione della graduatoria dei progetti si applicano i criteri descritti nell'allegato 2.

3. La graduatoria è approvata dal direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 11.

##### *Termine del procedimento*

1. Il termine del procedimento relativo alla concessione dei finanziamenti è determinato dal direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7 del 2000.

#### Art. 12.

##### *Obblighi del beneficiario*

1. I beneficiari sono tenuti a rendicontare la spesa sostenuta, secondo le modalità definite dai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell'art. 4, della legge regionale n. 10 del 1997, inseriti dall'art. 8, comma 15, della legge regionale n. 13 del 2000, e dall'art. 12 del regolamento per la gestione del fondo, entro il termine posto dal direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna nel provvedimento di concessione del finanziamento.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e strumentali fatti oggetto dell'investimento per la durata di cinque anni dalla data di presentazione della rendicontazione. La durata del vincolo di destinazione è ridotta della metà nel caso di beni strumentali di valore non superiore a 5.500 euro (L. 10.649.485).

#### Art. 13.

##### *Varianti dei progetti finanziati*

1. Il beneficiario può presentare, successivamente alla concessione del finanziamento e prima del suo completamento, richiesta di varianti.

2. Nel caso che le varianti comportino una riduzione della spesa ammissibile, l'amministrazione regionale riduce proporzionalmente il finanziamento e chiede la restituzione delle somme che, a seguito delle varianti, risultino essere state erogate in eccesso, secondo quanto disposto dal capo II del titolo III della legge regionale n. 7 del 2000.

3. Le varianti derivanti da rinuncia da parte di un beneficiario prima dell'avvio degli investimenti vengono considerate alla stregua degli stralci di cui al comma 2 dell'art. 6 e, pertanto, vengono approvate solo a condizione che non comportino l'inammissibilità del progetto nel suo complesso e la conseguente revoca dei relativi finanziamenti.

#### Art. 14.

##### *Norme di rinvio ed entrata in vigore del regolamento*

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento si applicano le norme recate dalla legge regionale n. 7 del 2000 e dal regolamento per la gestione del fondo.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO 1

## I PROGETTI INTEGRATI

### 1) *La previsione normativa.*

I progetti integrati finanziati dal fondo regionale per lo sviluppo della montagna devono rispondere alla seguente definizione, data dal comma 2, lettera a), dell'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni: «Progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie».

In attuazione del compito di indirizzo attuativo attribuito alla giunta regionale dal comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1997, sostituito dall'art. 6, comma 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, appare necessario precisare, partendo dalla suddetta previsione normativa, le caratteristiche essenziali dei progetti integrati finanziabili con il fondo regionale per lo sviluppo della montagna e fornire, conseguentemente, le indicazioni cui i presentatori dei progetti devono attenersi per la redazione e presentazione degli stessi.

## 2) Definizione operativa di «progetto integrato».

Dalla previsione normativa è evidente il ruolo centrale che nella redazione dei progetti assume l'integrazione e da tale presupposto è necessario prendere le mosse per proporre delle definizioni operative, che permettano la redazione di progetti effettivamente rispondenti alla finalità della legge regionale.


L'integrazione può basarsi sia su un'idea di sviluppo di un'area geografica, sia su un'idea di sviluppo tematico. Si configurano, pertanto, due approcci alla redazione del progetto: un approccio territoriale (un insieme di interventi accomunati dalla loro concentrazione in un'area determinata) e un approccio tematico (un insieme di interventi accomunati dallo sviluppo di un'idea-guida riferibile ai singoli interventi).

Alla luce di tali premesse, si possono proporre le due seguenti definizioni di «progetto integrato», ai fini dell'impiego delle risorse del fondo:

a) Progetto integrato secondo l'approccio territoriale: un progetto articolato in sub-progetti, proposti da uno o più beneficiari, riguardante un'area delimitata, caratterizzata dalla contiguità dei comuni in essa compresi e da una popolazione non superiore a 15.000 abitanti (ultimi dati disponibili; di norma quelli dell'anno precedente a quello di presentazione del progetto), e riferibile ad un unico settore di attività economica, oppure, se riferito a settori diversi, che abbia il suo fattore di integrazione nello sviluppo di una comune idea imprenditoriale o nell'uso e/o sviluppo di infrastrutture e servizi comuni. A causa della particolare situazione geografica, sociale ed economica dei centri montani che maggiormente patiscono i fenomeni di marginalizzazione e abbandono, i progetti, articolati in sub-progetti, che interessano esclusivamente i comuni e le località inclusi nella zona omogenea di svantaggio socio-economico C delimitata dalla giunta regionale con la deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000 e aventi, complessivamente considerati, una popolazione non superiore a 3.000 abitanti, hanno il proprio fattore d'integrazione nella sola concentrazione territoriale.

b) Progetto integrato secondo l'approccio tematico: un progetto articolato in sub-progetti, proposti da uno o più beneficiari, localizzati in un'area che può coincidere con l'intera area d'intervento del fondo e che non è necessariamente caratterizzata dalla contiguità dei comuni di localizzazione degli interventi, riferibili sia al medesimo settore di attività economica sia a settori diversi, e collegati da una comune idea-guida di sviluppo imprenditoriale (fattore di integrazione dei progetti di sviluppo tematico).

Il grafico che segue visualizza il processo logico di definizione di un progetto integrato articolato in sub-progetti, ognuno dei quali proposti da un soggetto diverso. **PROGETTO ARTICOLATO IN SUB-PROGETTI**



## 3. Condizioni di ammissibilità dei progetti.

Sono ammessi a finanziamento i progetti che corrispondono alle definizioni di «progetto integrato» date nel paragrafo precedente.

Inoltre, i progetti devono rispettare alcune condizioni essenziali, pena l'inammissibilità del progetto stesso e la sua esclusione dalla graduatoria dei progetti considerati ammissibili:

a) gli investimenti delle imprese, private o pubbliche, devono riguardare esclusivamente i settori nei quali trova applicazione il regime d'aiuto «*de minimis*» e, pertanto, sono generalmente esclusi gli investimenti nel settore agricolo;

b) gli investimenti non possono prevedere attività di formazione professionale;

c) di un progetto integrato complessivamente considerato, il fondo regionale per lo sviluppo della montagna non può coprire una quota di investimenti superiore a 520.000 euro (L. 1.006.860.400.) (tetto assoluto di contribuzione a livello di progetto integrato); gli investimenti effettuati da soggetti pubblici non devono essere complessivamente superiori a 260.000 euro (L. 503.430.200);

d) le opere pubbliche e i lavori delle amministrazioni pubbliche devono essere strettamente finalizzati (funzionali) all'attuazione del progetto e devono essere contenuti entro il 30% dell'investimento complessivamente previsto a livello di progetto;

e) gli investimenti delle singole imprese, private o pubbliche, devono essere illustrati in un apposito piano di impresa, che inoltre descriva l'impresa (settore d'attività, tipo di produzione o servizio, dimensione organizzativa ed economica), inquadri gli investimenti nei progetti di sviluppo dell'impresa medesima, quantifichi motivatamente gli eventuali effetti occupazionali collegabili agli investimenti (nuova occupazione, indicando la quota di occupazione femminile), indichi come l'impresa si assicurerà la disponibilità delle risorse finanziarie previste per gli investimenti stessi;

f) gli investimenti delle amministrazioni pubbliche non finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche devono essere illustrati in un progetto operativo di contenuto analogo al piano d'impresa di cui alla lettera e);

g) le opere pubbliche e i lavori delle amministrazioni pubbliche devono essere descritti in un progetto di massima validamente adottato dall'ente proponente;

h) gli investimenti delle imprese, private o pubbliche, relativi a opere e lavori devono essere descritti in progetti redatti nel rispetto della normativa vigente, ai quali va allegata la documentazione richiesta ai fini del rilascio di autorizzazione o concessione edilizia. Inoltre, al progetto deve essere allegata una relazione che descriva la situazione precedente all'inizio dei lavori, recante la dichiarazione del committente e del tecnico progettista sulla corrispondenza alla realtà di fatto.

## 4. Schema ed elementi del progetto.

1. Titolo del progetto, beneficiari, elenco dei comuni e località interessati, totale degli investimenti.

2. Descrizione degli elementi d'integrazione che connettono i sub-progetti, secondo le definizioni di cui al presente allegato 1.

3. Descrizione sintetica dei singoli sub-progetti in cui si articola il progetto: soggetti proponenti (beneficiari), finalità e natura degli investimenti previsti, localizzazione degli investimenti.

4. Quadro finanziario articolato per sub-progetti e, in relazione ad ogni sub-progetto, per le seguenti fonti di finanziamento: fondo regionale per lo sviluppo della montagna; pubblico; privato:

SUB-PROGETTO	FONDO REGIONALE MONTAGNA	BENEFICIARIO		TOTALE
		PUBBLICO	PRIVATO	
(descrizione del sub-progetto)				
(descrizione del sub-progetto)				
<b>TOTALE</b>				

## 5. Cronoprogramma d'insieme.

6. Sub-progetti: per ogni sub-progetto la documentazione richiamata nel presente allegato 1 (piano d'impresa, progetti, ecc.).

## 5) Documentazione.

Domanda di finanziamento (una per ogni sub-progetto) in bollo, se prescritto, secondo il modello predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Progetto, secondo quanto indicato al paragrafo 4.

Per le imprese:

a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. recante l'annotazione prevista dalla normativa anti-fafia;

b) copia conforme ad originale dell'atto costitutivo e dello statuto.

Per le imprese non ancora costituite:

a) dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa a data e luogo di nascita, residenza, stato di famiglia, studi compiuti (titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti, titoli di specializzazione e analoghi) e titoli professionali (titoli di abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica e analoghi) dei titolari dell'impresa, resa secondo il modello predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titolari dell'impresa recante le informazioni relative all'esperienza professionale, resa secondo il modello predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

c) descrizione dell'impresa che si va a costituire (forma giuridica, oggetto dell'attività, sede).

Per i beneficiari non costituiti in impresa:

a) dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa a data e luogo di nascita, residenza, stato di famiglia, studi compiuti (titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti, titoli di specializzazione e analoghi) e titoli professionali (titoli di abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica e analoghi) delle persone interessate, resa secondo il modello predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle persone interessate recante le informazioni relative all'esperienza professionale, resa secondo il modello predisposto dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

ALLEGATO 2

#### CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti che risultino ammissibili al finanziamento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento e che siano stati presentati nei termini indicati nel bando vengono inseriti in una graduatoria formata applicando i punteggi sotto specificati.

##### 1) Valutazione del progetto integrato secondo la localizzazione degli investimenti.

Nell'ambito del territorio d'intervento del fondo, si opera una discriminazione per favorire le aree più svantaggiate. A tal fine si assegnano i punteggi in relazione all'appartenenza dei comuni o delle località in cui si prevede vengano effettuati gli investimenti alle zone omogenee di svantaggio socio-economico individuate dalla giunta regionale con la deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000:

Zone di svantaggio socio-economico	Punteggio
Zona A	3
Zona B	7
Zona C	12

Nel caso di progetti che riguardino comuni e località appartenenti a più di una zona di svantaggio socio-economico, si attribuisce il punteggio relativo alla zona in cui gli investimenti si concentrano prevalentemente. A parità di investimenti, si attribuisce il punteggio superiore.

Inoltre, poiché deve essere assegnata una priorità ai progetti localizzati nei comuni il cui territorio è compreso entro i confini di un parco o di una riserva naturale, secondo le previsioni dell'art. 33,

commi 3, 4 e 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, al punteggio suddetto si sommano 2 punti nel caso di progetti i cui interventi, riferibili alle tipologie di cui all'art. 33 della legge regionale n. 42/1996, siano localizzati per la maggior parte (non meno del 51% degli investimenti) in uno o più comuni compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale. Gli interventi riferibili alle ricordate tipologie devono rappresentare almeno il 51% degli investimenti previsti dal progetto.

##### 2. Valutazione del progetto integrato secondo la natura dei soggetti proponenti.

Un altro fattore di selezione è costituito dalla natura del soggetto che propone il progetto.

Considerato il rilievo particolare che possono assumere per lo sviluppo delle aree montane il coinvolgimento diretto delle forze imprenditoriali nell'attuazione delle strategie e un confronto tra forze imprenditoriali ed enti pubblici territoriali che dia luogo a partnership nelle quali il peso delle forze imprenditoriali sia almeno paritario rispetto a quello degli enti pubblici, una scala di priorità dovrebbe essere la seguente:

1) soggetti privati, oppure enti locali territoriali e soggetti privati accomunati nel progetto a condizione che il numero dei soggetti privati sia pari o superiore al 50% del numero totale dei soggetti proponenti, e gli investimenti dei privati siano pari o superiori al 50% del totale degli investimenti previsti;

2) soggetti pubblici-privati accomunati nel progetto;

3) soggetti pubblici.

Pertanto, in base alle precedenti considerazioni, ai progetti si attribuiscono i seguenti punteggi in relazione alla natura dei soggetti proponenti:

Soggetti	Punteggio
—	—
Pubblici	3
Pubblici-privati	6
Privati oppure enti locali territoriali e soggetti privati a parità di partecipazione o con prevalenza dei soggetti privati	9

Le società di diritto privato controllate dalla Regione vengono considerate soggetti pubblici.

##### 3. La valutazione del progetto integrato secondo l'entità dell'investimento privato.

Ci si attende che con il fondo si realizzi un «effetto volano», ovvero si sostengano iniziative per la creazione di attività economiche «autosufficienti» (in termini di mercato). Perciò, un fattore di selezione viene individuato nell'entità della quota d'investimento di cui si fa carico il privato, nel presupposto che quest'ultima sia direttamente proporzionale all'impegno che l'investitore si assume nel condurre con serietà e in una prospettiva di medio, lungo periodo la sua iniziativa (l'entità dell'investimento privato potrebbe essere considerata come un «indice di serietà» dell'iniziativa).

L'assegnazione del punteggio avviene secondo la scala parametrica sotto riportata, costituita da fasce indicanti in percentuale l'incidenza dell'investimento privato sul costo totale del progetto. Vengono considerati solo i numeri interi; gli arrotondamenti vengono effettuati solo per difetto (es. 30,9 = 30). Le quote di costo sostenute da società di diritto privato controllate dalla Regione vengono considerate come investimento pubblico.

Investimento privato sul totale del costo del progetto %	Punteggio
—	—
0-20	0
21-30	2
31-40	4
41-50	6
51-60	8
61 e oltre	10

#### 4) Valutazione del progetto integrato secondo l'effetto occupazionale.

L'istituzione del fondo è finalizzata, tra l'altro, alla creazione di nuova occupazione. Perciò, la valutazione dei progetti non può prescindere dall'effetto occupazionale del progetto. Non appare tuttavia facile individuare una scala parametrica per la selezione dei progetti dal punto di vista dell'effetto occupazionale. D'altra parte, quest'ultimo, se si traduce in termini di lavoro dipendente, non può che essere previsto nel progetto ed appare irrealistico richiedere che l'effetto verificabile a progetto attuato debba corrispondere esattamente alla previsione, per quanto precisa possa essere, in fase progettuale, l'analisi della ricaduta occupazionale.

Perciò, l'effetto occupazionale non può sempre pesare sulla selezione del progetto quanto altri fattori valutabili con un maggior grado di oggettività. Inoltre, si ritiene che si debba considerare l'effetto occupazionale anche da un punto di vista qualitativo, in relazione ad esigenze sociali. In particolare, vanno privilegiati gli investimenti che favoriscono la nascita e la crescita di un'impresoria giovanile e l'occupazione femminile.

Pertanto, si assegnano i seguenti punteggi, in base alle previsioni sul piano occupazionale:

Creazione di nuovi posti di lavoro	Punteggio
Posti di lavoro: da 1 a 5	1
Posti di lavoro: da 5 a 10	3
Posti di lavoro: oltre 10	5
Nuova occupazione prevalentemente femminile	2 (*)

(\*) cumulabile con il punteggio assegnato in ragione del numero di nuovi posti di lavoro.

Creazione di nuove imprese	Punteggio
Creazione di almeno una nuova impresa	3 (*)
Creazione di almeno una nuova impresa i cui titolari siano d'età inferiore a 35 anni	2 (*)
Creazione di almeno una nuova impresa in cui i titolari siano donne	2 (*)

(\*) cumulabili.

I punteggi assegnati in relazione alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla creazione di nuove imprese vengono sommati tra loro.

I posti di lavoro sono rapportati a «unità lavorativa annua» (U.L.A.), equiparando il part-time al rapporto di lavoro a tempo pieno.

#### 5) Parità di punteggio.

In caso di parità di punteggio l'ordine di graduatoria viene determinato dal punteggio relativo agli effetti occupazionali di cui al precedente paragrafo 4; in caso di ulteriore parità di posizione la priorità viene assegnata al progetto che preveda il maggior numero di nuovi occupati.

Nel caso che si verifichi, pur applicando il criterio sopra illustrato, ancora una parità di posizione, l'ordine di graduatoria viene determinato dall'entità della quota di investimento che rimane a carico del beneficiario, prima in termini di valore percentuale, quindi, se necessario, in termini di valore assoluto, dando priorità ai progetti che pongono a carico del beneficiario un onere maggiore.

ANTONIONE

01R0330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 marzo 2001, n. 076/Pres.

**Regolamento concernente «massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale. Abrogazione dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres., dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres. e dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 14 maggio 1997, n. 0163/Pres., come modificato con decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.». Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 16 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ed in particolare l'art. 38, il quale prescrive che gli incentivi alle imprese siano disposti in conformità alla normativa adottata dall'Unione europea;

Vista la decisione della commissione della Comunità europea n. C (2000) 2752 del 20 settembre 2000, concernente la parte della carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo n. 3, lettera c) del trattato C.E., e relativi allegati;

Verificato che la citata decisione della Commissione europea dispone, tra l'altro, in merito ai massimali d'intensità degli aiuti per le zone proposte dalle autorità italiane ammissibili alla citata deroga, in misura pari all'8% in Equivalente sovvenzione netta maggiorato del 10% in Equivalente sovvenzione lorda per le piccole imprese e del 6% in Equivalente sovvenzione lorda per le medie imprese;

avuta presente la normativa regionale che dispone in merito ai massimali degli aiuti agli investimenti delle PMI, espressi in Equivalente sovvenzione netta (E.S.N.) e in Equivalente sovvenzione lorda (E.S.L.), ammessi nelle diverse aree del territorio regionale adottata rispettivamente:

con l'art. 1 del regolamento concernente «rideterminazione dei massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres;

con l'art. 2 del «regolamento per l'applicazione di aiuti di Stato a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.;

con l'art. 2 del regolamento concernente «revoca decreto del presidente della giunta regionale del 26 luglio 1996, n. 0272/Pres. Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese artigiane, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese. Modifiche ed integrazioni», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 14 maggio 1997 n. 0163/Pres., come modificato con decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.;

Constatato che le intensità degli aiuti autorizzati sono diverse rispetto alla normativa regionale in vigore;

Ritenuto di dover adeguare la normativa regionale ai nuovi massimali di intensità e di pervenire alla determinazione di detti massimali per ogni tipo di attività economica procedendo ad una conversione dell'Equivalente sovvenzione netta in Equivalente sovvenzione lorda al fine di consentire una più agevole applicazione dei regimi di aiuto vigenti;

Constatato che i regimi di aiuti operano di norma sotto forma di credito agevolato e di sovvenzione in conto capitale;

Atteso che per procedere alla citata conversione bisogna far riferimento al prelievo fiscale ed al tasso di attualizzazione nonché per quanto concerne alla forma delle sovvenzioni in conto capitale al periodo convenzionale di ammortamento dei beni riferito alla base tipo;

Verificato che il prelievo fiscale sul reddito d'impresa è pari al 41,25% (IRPEG 37%, IRAP 4,25%);

Preso atto che il tasso di attualizzazione da applicare è pari al 5,70% indicato dalla Commissione europea con riferimento all'Italia per l'anno 2000;

Ritenuto che, relativamente agli aiuti concessi sotto forma di credito agevolato, il calcolo dell'intensità considera già l'attualizzazione e pertanto sugli stessi, ai fini della conversione dall'E.S.N. all'E.S.L. va applicata la sola imposizione fiscale, per cui la conversione dell'8% in E.S.N. genera, per arrotondamento, un'intensità in E.S.L. del 13,5% ( $8 : (100 - 41,25) = x : 100$ );

Ritenuto, inoltre, per le sovvenzioni in conto capitale di far riferimento alla base tipo degli investimenti fissata al punto 4.5 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (98/C 74/06) e al periodo convenzionale degli ammortamenti adottato dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato con circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, punto 2.11;

Applicato il metodo di calcolo allegato agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale sopra citato per la conversione dell'E.S.N. in E.S.L. riferita alle sovvenzioni in conto capitale dal quale risulta che l'8% in E.S.N. corrisponde al 12,5% (arrotondato) in E.S.L.;

Ritenuto di dover adottare un provvedimento in sostituzione di detta normativa per renderla conforme alle disposizioni poste con la decisione della CE n. C (2000) 2752 del 20 settembre 2000;

Considerato che gli articoli 2 dei regolamenti regionali sopra indicati da sostituire, relativi alle imprese commerciali, turistiche e artigiane, dispongono in merito alle modalità di calcolo dell'E.S.L. facendo riferimento all'elemento dono unitario determinato sulla base delle tabelle attuariali comunitarie;

Atteso che il metodo di calcolo dell'intensità dell'aiuto espressa in E.S.L. per le sovvenzioni in conto interessi o per la concessione di finanziamenti agevolati adottato con decreto del presidente della giunta regionale 10 maggio 1993, n. 0224/Pres. possa essere applicato anche alle sovvenzioni disposte a favore dei citati settori produttivi;

Atteso che negli aiuti agli investimenti l'apporto del beneficiario non dovrà comunque essere inferiore al 25% dell'investimento;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 27 febbraio 2001 ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento in merito predisposto dalla direzione regionale dell'industria;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 587 del 27 febbraio 2001;

Decreta:

1. È approvato il regolamento concernente «massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale. Abrogazione dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres., dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres. e dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 14 maggio 1997, n. 0163/Pres. come modificato con decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 19 marzo 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 26 aprile 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 134

**Regolamento concernente «Massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale. Abrogazione dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres., dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 23 giugno 1998, n. 0233/Pres. e dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 14 maggio 1997, n. 0163/Pres. come modificato con decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.».**

Art. 1.

Limiti agli aiuti

1. Gli aiuti agli investimenti produttivi a favore delle imprese non possono superare l'intensità del 15% E.S.L. per le piccole imprese e del 7,5% E.S.L. per le medie imprese.

2. Limitatamente alle imprese insediate nelle zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo n. 3, lettera c) del trattato, i massimali d'intensità degli aiuti non possono superare i limiti di seguito indicati:

Imprese	Credito agevolato		
	ESN=ESL	ESL	TOT. in ESL
Piccola	8=13,5%	10%	23,5%
Media	8=13,5%	6%	19,5%
Grande	8=13,5%	0	13,5

Imprese	Credito capitale		
	ESN=ESL	ESL	TOT. in ESL
Piccola	8=12,5%	10%	22,5%
Media	8=12,5%	6%	18,5%
Grande	8=12,5%	0	12,5

3. Nel caso di eventuale sommatoria di credito agevolato e contributo in conto capitale sullo stesso investimento, l'E.S.L. riferita al contributo in conto capitale va moltiplicata per 1.05; la sommatoria dei due valori di E.S.L. non dovrà superare l'E.S.L. ammessa per il credito agevolato.

4. Le zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato comprendono i territori dei seguenti comuni:

*Provincia di Trieste:*

Duino-Aurisina (frazioni di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Medeazza e Sistiana),

Monrupino (zona corrispondente al consorzio dell'autoporto di Ferneti, che in parte rientra nel comune di Trieste),

Muggia, S. Dorligo della Valle (zona rientrante nell'EZIT di Trieste, una parte della quale è situata nel comune di Trieste),

Sgonico, Trieste [Circoscrizioni: Altipiano est, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo S. Sergio, l'area portuale, Demanio marittimo del Compartimento di Trieste (per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)].

*Provincia di Gorizia:*

Doberdò del Lago, Gorizia [quartieri di Piedirronte del Calvario, S. Andrea, S. Rocco-S. Anna e Madonna del Fante (limitatamente al tratto stradale costituito dal viadotto denominato, via Livio Ceccotti e sponda destra del fiume Isonzo)],

Grado (l'intero territorio comunale ad eccezione della frazione di Fossaloni),

Monfalcone (l'intero territorio comunale incluso il demanio marittimo; resta escluso il comune catastale di S. Polo),

Ronchi dei Legionari,

Staranzano,

Savogna d'Isonzo.

*Provincia di Udine:*

Cervignano del Friuli (solo l'area ricompresa nel consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Como),

S. Giorgio di Nogaro,

Torviscosa.

5. Per le sovvenzioni in conto interessi o altre forme di credito agevolato si applica il metodo di calcolo dell'E.S.L. indicato nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del presidente della giunta regionale 10 maggio 1993, n. 0224/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 33 del 18 agosto 1993.

## Art. 2.

1. Sono abrogati:

a) l'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 4 giugno 1998, n. 0199/Pres.;

b) l'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale n. 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.;

c) l'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale n. 14 maggio 1997, n. 0163/Pres., come modificato con decreto del presidente della giunta regionale 12 giugno 1998, n. 0215/Pres.

ANTONIONE

01R0432

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
22 marzo 2001, n. 085/Pres.

**Regolamento per la concessione del patrocinio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 20 del 16 maggio 2001)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Atteso che la Regione, nell'esercizio della propria attività istituzionale, è legittimata a manifestare, con il patrocinio regionale, la propria adesione ad iniziative che rivestano particolare interesse per il Friuli-Venezia Giulia:

Ricordato che, ai sensi dell'art. 3 del «regolamento per la concessione del patrocinio della Regione» approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0356/Pres. del 6 luglio 1987 e attualmente in vigore, il patrocinio viene concesso con deliberazione della giunta regionale;

Visto l'art. 8, comma 24, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)», secondo il quale il patrocinio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è concesso dal presidente della giunta regionale secondo criteri e modalità stabiliti con apposito regolamento;

Rilevata, pertanto, la necessità di approvare un nuovo regolamento che sostituisca quello in vigore;

Visto il testo regolamentare approvato dal comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 9 marzo 2001;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 633 del 9 marzo 2001;

Decreta:

È approvato il nuovo «regolamento per la concessione del patrocinio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 marzo 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 20 aprile 2001*  
*Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 132*

**Regolamento per la concessione del patrocinio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

Art. 1.

*Natura del patrocinio*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione del patrocinio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in esecuzione dell'art. 8, comma 24, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

2. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.

3. Le iniziative di cui al comma 2, promosse a livello regionale, nazionale o internazionale, devono avere, direttamente o indirettamente, significato e interesse per il Friuli-Venezia Giulia.

4. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative che hanno finalità di lucro.

Art. 2.

*Presentazione delle domande di concessione del patrocinio*

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio, i promotori o gli organizzatori delle iniziative di cui all'art. 1, presentano, almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento delle stesse, apposita domanda in carta semplice al presidente della Regione.

2. L'istanza è corredata del programma della manifestazione, di una relazione motivata e di ogni elemento utile per l'istruttoria dell'ufficio di gabinetto, il quale può avvalersi, di volta in volta degli altri uffici regionali competenti nelle materie cui le singole iniziative si riferiscono.

Art. 3.

*Concessione del patrocinio*

1. A seguito dell'esame preliminare degli atti da parte dell'ufficio di gabinetto, il presidente della Regione può concedere il patrocinio con proprio atto, dandone comunicazione scritta ai richiedenti.

Art. 4.

*Effetti della concessione del patrocinio*

1. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a menzionarlo in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa patrocinata.

2. La concessione del patrocinio non comporta per l'amministrazione regionale l'erogazione di contributi e la partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.

3. La concessione del patrocinio non conferisce la facoltà di utilizzare lo stemma della Regione.

Art. 5.

*Disposizione finale*

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel «regolamento per la concessione del patrocinio della Regione», approvate con decreto del presidente della giunta regionale 0356/Pres. del 6 luglio 1987.

ANTONIONE

01R0433

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 marzo 2001, n. 086/Pres.

**Approvazione modifiche al regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0157/Pres. del 15 giugno 2000.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 16 maggio 2001)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che, in attuazione delle disposizioni contenute nei commi 47, 48, 50, 51 e 52 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è stato approvato, con decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 15 giugno 2000, Registro 1, foglio 218 il «regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale»;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001, il quale dispone che «per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

Considerato che l'art. 8, comma 54, della legge regionale n. 4/2001, ha abrogato i commi 47 e 48 dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2000;

Vista la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale sopra indicata;

Vista la D.G.R. n. 631 del 9 marzo 2001, attualmente in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente «articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Direttive generali per la gestione delle spese dell'ufficio di gabinetto per l'acquisto di attrezzature, libri, ecc., nonché per la partecipazione a corsi di cui all'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

Considerata, pertanto, la necessità di apportare delle modifiche al predetto regolamento in attuazione delle nuove disposizioni;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato», e, in particolare, gli articoli 41 e 92 del regolamento;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che nella seduta del 9 marzo 2001, ha espresso parere favorevole sulle modifiche predisposte dall'ufficio di gabinetto;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 632 del 9 marzo 2001;

Decreta:

Sono approvate le seguenti «modifiche al regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'ufficio di gabinetto della presidenza della giunta regionale» approvato con decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.*

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., è sostituito dal seguente: «le spese dirette che l'ufficio di gabinetto della presidenza della Regione sostiene ai sensi dell'art. 8 commi 51 e 52, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e dell'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle disposizioni seguenti.».

2. Al comma 2, lettera a), dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres. le parole «e locazione finanziaria» sono soppresse.

3. Al comma 2, lettera a), punto 1), dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., le parole «piante ornamentali e addobbi», sono sostituite dalle seguenti: «ornamenti, anche».

4. Al comma 2, lettera a), punto 4), dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., dopo la parola: «riviste», è inserita la seguente: «giornali».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.*

1. Al comma 1, dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres. le parole «il dipendente di cui all'art. 8, commi 48 e 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nella veste di funzionario delegato,» sono sostituite dalle seguenti: «il funzionario delegato».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., è aggiunto il seguente terzo comma:

«3. Qualora le spese riguardino gli uffici distaccati del gabinetto, esse sono disposte dai responsabili ivi preposti.».

Art. 3.

*Modifica all'art. 4 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.*

1. Al comma 3 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., le parole «I preventivi» sono sostituite dalle seguenti: «Le richieste di preventivi».

Art. 4.

*Modifica all'art. 5 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.*

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del presente articolo, l'accertamento sulla congruità dei prezzi dei beni o servizi è effettuato dal funzionario delegato qualora l'importo della spesa non superi L. 5.000.000, al netto di ogni onere fiscale. Nel caso in cui l'importo della spesa sia superiore a L. 5.000.000, il parere di congruità è espresso, a seconda della fornitura o della prestazione richiesta, dal direttore dell'ufficio competente per materia, ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.».

## Art. 5.

*Modifica all'art. 6 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.*

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., dopo le parole «Capo di gabinetto» sono inserite le seguenti: «ovvero dai responsabili degli uffici distaccati.».

## Art. 6.

*Integrazione all'art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 157/Pres.*

Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., dopo le parole: «Capo di gabinetto» sono inserite le seguenti: «ovvero dei responsabili degli uffici distaccati.».

## Art. 7.

*Modifica all'art. 8 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres.*

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta regionale 12 maggio 2000, n. 0157/Pres., le parole: «al vice consegnatario» sono sostituite dalle seguenti: «ai viceconsegnatari».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 marzo 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 26 aprile 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 138*

01R0434

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
29 marzo 2001, n. 097/Pres.

**Approvazione di modifiche ai regolamenti di esecuzione dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 40, comma 7 della legge regionale n. 30/1999, approvati rispettivamente con decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/2000 e con decreto del presidente della giunta regionale n. 483/2000.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2001)*

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 4, della legge regionale medesima, che demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina concernente, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria e di azienda agri-turistico-venatoria, nonché della creazione degli spazi naturali permanenti;

Visto il decreto del presidente giunta regionale 25 ottobre 2000 n. 0375/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2000, registro n. 1, foglio n. 42, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie e, in particolare, l'art. 6 che stabilisce, in ossequio a quanto previsto dall'art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, la possibilità per le riserve di caccia private e consorziali di essere istituite, in aziende venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti, se presentano domanda al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria entro il 31 dicembre 2000;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale del 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 1<sup>o</sup> febbraio 2001, registro n. 1, foglio n. 4, di approvazione del regola-

mento di esecuzione dell'art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, che all'art. 1, comma 2, proroga al 15 marzo 2001 il termine ultimo per la presentazione della documentazione prevista dal decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/Pres., e che all'art. 2 fissa al 15 maggio 2001 il termine entro il quale il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deve emanare il provvedimento di autorizzazione ovvero respingere la richiesta;

Visto che l'art. 8, comma 72, della legge regionale del 26 febbraio 2001, n. 4, ha prorogato al 30 aprile 2001 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conversione in aziende venatorie da parte delle riserve di caccia private e consorziali ed ha, altresì, statuito di differire di dodici mesi dalla data dell'autorizzazione di azienda venatoria l'obbligo previsto dall'art. 12, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 30/1999 per la creazione di spazi naturali permanenti;

Considerato che l'art. 29, comma 2, del regolamento di cui al decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/2000 stabilisce che, entro centottanta giorni dalla data della presentazione delle domande di autorizzazione ad istituire un'azienda venatoria, il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria emetta l'autorizzazione ovvero respinga la richiesta;

Considerato che l'autorizzazione ad istituire nuove aziende venatorie è subordinata prioritariamente all'esame delle domande presentate dalle riserve di caccia private e consorziali che intendono convertirsi in aziende venatorie;

Considerato che la proroga disposta dalla legge regionale n. 4/2001 rende di fatto impossibile l'applicazione delle norme regolamentari riguardanti i termini del procedimento autorizzativo per l'istituzione di nuove aziende venatorie, dovendo prioritariamente soddisfare le domande delle riserve di caccia private e consorziali;

Ritenuto di modificare ed integrare i suddetti provvedimenti regolamentari per adeguarli alla norma legislativa n. 4/2001;

Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 9 marzo 2001 ha espresso parere favorevole sulle modifiche predisposte dal servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 793 di data 15 marzo 2001;

Decreta:

1. all'art. 6, comma 1, del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000 n. 0375/Pres., la data «31 dicembre 2000» è sostituita con «30 aprile 2001»;

2. All'art. 10, comma 2, lettera d), all'art. 11, comma 2, lettera e) e all'art. 22, comma 2, lettera d) del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/Pres., dopo la parola «aziendale» sono aggiunte le parole «ovvero, la disponibilità, entro un anno dall'autorizzazione, di spazi naturali permanenti tali da raggiungere la percentuale minima prevista»;

3. All'art. 29, comma 2, del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0375/Pres. le parole «centottanta giorni» sono sostituite con le parole «trecentosessanta giorni»;

4. All'art. 1, comma 2, del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres., la data «15 marzo 2001» è sostituita dalla data «30 aprile 2001»;

5. All'art. 2, comma 1, del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres., la data «15 maggio 2001» è sostituita con la data «31 ottobre 2001».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le sopraindicate disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 marzo 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti di Udine l'11 aprile 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 13*

01R0331

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 14.

**Ulteriori integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 «Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 7 agosto 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 in materia di inanellamento dei soggetti appartenenti alle specie ornitiche non cacciabili nati in cattività.

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15, le parole «o da associazioni riconosciute» sono sostituite dalle parole «o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione Ornicoltori italiana (FOI)».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 è così sostituito:

«3. L'anello inamovibile corrisponde:

a) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV), a quello previsto dalla associazione e riporterà nello stesso, quale numero di matricola, quello assegnatogli dall'autorizzazione provinciale;

b) qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione Ornicoltori italiana (FOI), a quello previsto dalla associazione e il numero di matricola assegnato all'allevamento della provincia si identifica con il relativo registro nazionale allevatori (RNA).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 agosto 2001

GALAN

01R0564

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 15.

**Iniziative socio-culturali per l'area polesana in occasione del cinquantenario dell'alluvione del 1951.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 7 agosto 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio statuto, promuove la realizzazione di iniziative per la commemorazione della alluvione del 1951 nell'area polesana e per il consolidamento della memoria storica delle sue comunità.

Art. 2.

*Programma e tipologia degli interventi*

1. Il programma delle manifestazioni commemorative e delle iniziative socio culturali consiste in interventi di promozione di:

a) mostre, convegni, seminari di studio e rassegne tematiche sulla documentazione e le espressioni illustrative degli eventi del 1951 e sulle successive iniziative assunte per la messa in sicurezza del territorio, organizzate, anche in forma itinerante, nella città capoluogo e nei comuni della provincia di Rovigo;

b) istituzione di borse di studio per tesi di laurea aventi ad oggetto lo studio della alluvione del 1951 e degli effetti sociali che ne sono conseguiti, nonché l'analisi della attuale realtà socio economica delle zone interessate;

c) produzione e pubblicazione di materiale informativo, documentario e pubblicitario relativo alle manifestazioni ed iniziative;

d) costituzione di un fondo dell'apparato documentale oggetto di ricognizione e produzione in sede di commemorazione degli eventi del 1951 e sua collocazione in idonea sede della città di Rovigo;

e) manifestazioni ed interventi per la promozione integrata e la valorizzazione del territorio polesano.

2. Gli enti locali territorialmente interessati, le Università degli Studi, le istituzioni ed associazioni culturali, le fondazioni bancarie aventi sede nel territorio regionale e gli enti rappresentativi delle comunità venete all'estero, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono presentare al comitato promotore di cui all'art. 3 propri progetti di interventi, corredati da una dettagliata relazione di fattibilità e di previsione finanziaria.

## Art. 3.

*Comitato promotore*

1. Il comitato promotore, già istituito dalla amministrazione provinciale di Rovigo, è integrato con provvedimento della stessa, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da:

a) due rappresentanti della Regione del Veneto individuati nelle persone del presidente della giunta regionale del Veneto e del presidente della commissione consiliare competente o loro delegati;

b) un rappresentante o esperto designato dalla Accademia dei Concordi;

c) un rappresentante o esperto designato dalla associazione culturale minelliana.

2. Il programma di interventi viene predisposto dal comitato promotore, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base dei progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

3. La amministrazione provinciale di Rovigo, nei successivi quindici giorni, approva il programma e ne dispone il finanziamento e le modalità attuative.

## Art. 4.

*Finanziamenti*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della amministrazione provinciale di Rovigo la somma di un miliardo.

2. Le somme vengono erogate:

a) fino al settanta per cento, all'avvenuta notifica del provvedimento di approvazione da parte della amministrazione provinciale di Rovigo del programma di interventi;

b) per la parte residua, su presentazione da parte della amministrazione provinciale di Rovigo di documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute per la loro attuazione.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire un miliardo per l'anno 2001, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo n. 80210 «Fondo globale spese correnti» partita n. 9 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e contestuale istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 70270 «Iniziativa per il cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 1951 in Polesine» con uno stanziamento di lire un miliardo per competenza e cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 agosto 2001

GALAN

01R0565

## LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 16.

**Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 71 del 7 agosto 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Capo I*

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 «NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

## Art. 1.

*Finalità e principi*

1. La Regione del Veneto e le province promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. La realizzazione della finalità di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:

a) coinvolgimento delle famiglie dei destinatari di cui all'art. 2;

b) integrazione e collaborazione fra tutti i servizi competenti, anche educativi e della formazione professionale;

c) promozione delle attività di orientamento, istruzione e formazione professionale a supporto delle persone disabili;

d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica della loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone disabili da inserire al lavoro;

e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati accreditati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il ruolo delle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali» e loro consorzi, nonché la funzione del sistema di formazione professionale.

## Art. 2.

*Destinatari*

1. I destinatari della presente legge sono le persone disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

## Art. 3.

*Azioni e strumenti*

1. La Regione del Veneto realizza la finalità di cui all'art. 1 attraverso:

a) azioni di monitoraggio, programmazione, riqualificazione, orientamento, formazione anche professionale nonché di sostegno alle aziende, con impiego di strutture e risorse proprie e delle province, secondo la disciplina della presente legge e della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 «Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469» e successive modificazioni;

b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di assistenza nel posto di lavoro e, per quanto riguarda i disabili psichici, di assistenza anche in fase post-assunzione;

c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;

d) servizi di supporto ai datori di lavoro per la realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

#### Art. 4.

##### *Programmazione regionale degli interventi*

1. La giunta regionale, sentite la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 19, così come modificato dall'art. 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'art. 21 della legge regionale, 16 dicembre 1998, n. 31, nonché le organizzazioni rappresentative dei soggetti disabili di cui all'art. 2, sulla base delle risultanze dei lavori della conferenza permanente di cui all'art. 7, predisponde un programma annuale degli interventi sulla base delle analisi fornite dall'ente Veneto lavoro in relazione al bacino potenziale di collocamento, che dovranno tenere conto delle effettive professionalità richieste dai datori di lavoro, della stima delle risorse disponibili e dell'esito dei programmi e progetti realizzati nell'anno precedente.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede:

a) gli obiettivi quantitativi e qualitativi dell'inserimento lavorativo;

b) le risorse finanziarie impiegate, con indicazione analitica della fonte di finanziamento e dei diversi interventi;

c) gli organismi pubblici e privati accreditati all'intervento in forma diretta o a mezzo convenzione;

d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di convenzioni che i servizi delle province di cui all'art. 6 possono sottoscrivere con il datore di lavoro, anche con predisposizione di disciplinare tipo per esigenze di omogeneità in tutto il territorio regionale;

e) il riparto tra le province delle risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili e del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, costituito presso il Ministero del lavoro anche sulla base della specifica regolamentazione di cui al decreto del Ministro del lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000.

3. Il programma regionale sarà definito coerentemente con il programma di cui all'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

#### Art. 5.

##### *Programmazione provinciale*

1. In attuazione del programma regionale di cui all'art. 4, ed in coerenza con il piano provinciale di cui all'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, le province predispongono il programma annuale degli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili, con l'indicazione degli obiettivi e dei progetti da realizzare nel corso dell'anno e delle risorse agli stessi destinate.

2. L'assegnazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) sarà operata sulla base dei risultati conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento, illustrati in apposita relazione da trasmettere alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

#### Art. 6.

##### *Servizio di inserimento lavorativo*

1. Le province istituiscono il servizio di inserimento lavorativo dei disabili secondo le modalità di cui all'art. 36 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

2. Il servizio di cui al comma 1 rispetta gli indirizzi fissati dal programma provinciale di cui all'art. 5 e si avvale dei centri per l'impiego di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni.

3. Il servizio di cui al comma 1, per le attività di progettazione, accompagnamento e valutazione delle politiche di inserimento lavorativo dei disabili, in attuazione dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, si avvale del servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all'art. 11.

4. Il servizio di cui al comma 1 per i servizi di orientamento e di formazione professionale si avvale di specifiche convenzioni con il sistema dei centri accreditati di formazione professionale.

5. Le attività di cui al comma 3 possono essere assicurate, a mezzo di apposite convenzioni, da cooperative sociali e da organismi pubblici e privati accreditati che documentino esperienza consolidata e professionalità degli addetti.

6. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati.

#### Art. 7.

##### *Conferenza permanente*

1. È istituita la conferenza permanente per l'inserimento lavorativo delle persone disabili quale momento di incontro e di confronto sulle problematiche relative allo specifico settore nonché di verifica dello stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della presente legge.

2. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dal Presidente della Regione o suo delegato, si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Ai lavori della conferenza partecipano: le province, gli organismi scolastici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione», le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM), delle associazioni dei disabili, della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS.

4. Compiti della conferenza sono:

a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo dei disabili;

b) proposta di iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle risorse destinate a vario titolo all'integrazione lavorativa delle persone disabili;

c) promozione di una cultura dell'inclusione sociale.

5. Con apposito provvedimento la giunta regionale stabilisce luogo e modalità per lo svolgimento della conferenza.

#### Art. 8.

##### *Fondo regionale per l'occupazione dei disabili*

1. È istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di cui all'art. 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. La giunta regionale istituisce la commissione regionale per la gestione del fondo che dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) l'assessore regionale alle politiche dell'occupazione o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il segretario regionale competente in materia di formazione e lavoro con funzioni di vicepresidente;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione, settore sociale, e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 19, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, così come modificato dall'art. 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

d) quattro rappresentanti delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale dei quali almeno uno rappresentante delle associazioni dei disabili psichici, espressi secondo specifica procedura definita dalla giunta regionale;

e) quattro rappresentanti delle province designati dal comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.

5. La giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* del comma 3 o se in possesso di almeno la metà più uno delle medesime designazioni, provvede all'insediamento della commissione.

#### Art. 9.

##### *Ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili*

1. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'art. 19, così come modificato dall'art. 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'art. 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ed in applicazione del decreto del Ministro del lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, provvede, sentita la competente commissione consiliare, alla ripartizione fra le province delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Le stesse sono destinate alle agevolazioni di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Per le iniziative che prevedono il concorso del finanziamento regionale sarà operata distinta imputazione al fondo regionale di cui all'art. 8.

#### Art. 10.

##### *Convenzioni tipo*

1. La giunta regionale, sentite la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 19, così come modificato dall'art. 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'art. 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 anche sulla base delle linee programmatiche di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili», approva i modelli di convenzione tipo che le province stipulano in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere definiti criteri generali di indirizzo in tema di convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ulteriormente integrabili con deliberazione delle commissioni provinciali per le politiche del lavoro.

#### Capo II

##### ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL)

#### Art. 11.

##### *Istituzione del servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS del Veneto*

1. Al fine di assicurare efficienti raccordi tra i nuovi servizi all'impiego e i servizi socio-sanitari territoriali, anche in osservanza a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 è istituito, presso le aziende ULSS, il servizio di integrazione lavorativa con i seguenti compiti:

*a)* valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone disabili e delle aziende;

*b)* programmazione e gestione dei percorsi individualizzati d'integrazione lavorativa per un positivo incontro tra domanda e offerta di lavoro;

*c)* monitoraggio;

*d)* promozione di collaborazione fra soggetti istituzionali del mondo imprenditoriale, del sistema della formazione professionale e della cooperazione sociale del volontariato che opera specificamente nel settore, e delle associazioni dei disabili e dei familiari.

2. Le prestazioni erogate dal servizio di cui al comma 1 sono regolate da apposite convenzioni.

#### Art. 12.

##### *Norme di organizzazione*

1. Il direttore generale dell'azienda ULSS provvede all'articolazione e alla dotazione organica del servizio di cui all'art. 11, sulla base dei criteri generali approvati dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 13.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le agevolazioni di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso il Ministero del lavoro, che andranno a costituire la dotazione del capitolo n. 23029 denominato «Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2001.

2. La Regione, con le risorse di cui al comma 1 e a far data dalla loro effettiva assegnazione, corrisponde annualmente alle province le somme occorrenti per gli interventi previsti dalla presente legge.

3. Agli ulteriori oneri derivanti dai programmi regionali di inserimento lavorativo e servizi connessi, quantificabili in L. 400.000.000 per l'anno 2001, si fa fronte con ricorso in termini di competenza e di cassa allo stanziamento iscritto sul capitolo n. 23030 denominato «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

#### Art. 14.

##### *Norma transitoria*

1. Sino all'adozione del sistema di accreditamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione degli organismi di formazione professionale.

#### Art. 15.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 agosto 2001

GALAN

01R0566

## LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 17.

**Celebrazioni del quinto centenario della nascita di Ruzante.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto  
n. 71 del 7 agosto 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio statuto, nella ricorrenza del quinto centenario di Angelo Beolco detto il Ruzante, promuove un programma di iniziative culturali finalizzate a far conoscere l'importanza letteraria di Ruzante e valorizzare la sua opera teatrale.

## Art. 2.

*Programma delle iniziative*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione attua un programma di iniziative di ricerca, di studio e divulgazione sulla figura e sull'attività di Ruzante, in collaborazione con i principali organismi operanti a livello regionale nel settore della cultura teatrale professionale ed amatoriale, con enti locali, università degli studi e istituzioni culturali aventi sede nel territorio regionale.

2. Il programma, elaborato e proposto dal comitato di cui all'art. 3, è approvato, sentita la competente commissione consiliare, dalla giunta regionale, che ne dispone il finanziamento e le modalità attuative, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prevede in particolare:

a) convegni, seminari di studio e ricerche sul Ruzante e sui rapporti della sua opera con la drammaturgia italiana ed europea del Cinquecento;

b) sostegno alla pubblicazione delle opere di Ruzante, anche attraverso la promozione di edizioni critiche, in lingua italiana con testo originale a fronte e loro diffusione nel territorio regionale;

c) stages, laboratori e seminari per l'allestimento da parte di compagnie teatrali di opere ruzantiane da rappresentare in diverse sedi del territorio regionale;

d) produzione e circuitazione, anche a livello nazionale ed internazionale, in rassegne teatrali, di rappresentazioni ruzantiane, in collaborazione con i principali centri di produzione teatrale presenti nel territorio regionale;

e) sostegno a laboratori scolastici per la rielaborazione originale e l'allestimento all'interno delle scuole di opere ruzantiane da parte degli studenti;

f) trasferimento in audiovisivo dei più significativi progetti di allestimenti teatrali realizzati da laboratori scolastici, da mettere a disposizione degli istituti scolastici ed universitari della Regione, quali strumenti per attività didattiche;

g) programma di incontri e presentazioni di Ruzante e dei suoi rapporti con il teatro per ragazzi nelle scuole del Veneto, anche con la produzione di audiovisivi in animazione e la realizzazione di laboratori-spettacolo;

h) mostra dei manoscritti, epistolari, edizioni e progetti di allestimenti scenici delle opere di Ruzante, in collaborazione con enti ed istituzioni culturali del Veneto;

i) istituzione di borse di studio per tesi di laurea aventi ad oggetto lo studio di Ruzante e della sua opera;

l) creazione di un archivio regionale sulla figura ed opera di Ruzante;

m) progetto unitario regionale di comunicazione delle iniziative culturali finalizzate alla diffusione della conoscenza di Ruzante e della sua opera.

## Art. 3.

*Comitato scientifico per la promozione della figura e dell'opera di Ruzante*

1. Per la elaborazione del programma delle iniziative da proporre alla giunta regionale è istituito il comitato scientifico per la promozione della figura ed opera di Ruzante.

2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) l'assessore regionale alle politiche per la cultura e l'identità veneta, che lo presiede, o suo delegato;

b) il presidente della commissione consiliare competente in materia di cultura, o suo delegato;

c) il segretario regionale alla cultura e alla pubblica istruzione, o suo delegato;

d) cinque esperti nella materia indicati dalla giunta regionale tra docenti, cultori e ricercatori universitari in materie letterarie e critici teatrali.

3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della competente direzione.

4. Ai componenti esterni del comitato scientifico è corrisposta una indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12; agli stessi è altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i dirigenti della Regione.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, quantificati in complessive L. 700 milioni per il biennio 2001-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli importi accantonati nella partita n. 3 del fondo globale spese correnti di cui al capitolo n. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003, per L. 300 milioni relativamente all'anno 2001 e L. 400 milioni per l'anno 2002.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001 e nel bilancio pluriennale 2001-2003 è istituito il capitolo n. 70232 denominato «Spese per le celebrazioni del quinto centenario della nascita di Ruzante» con lo stanziamento di L. 300 milioni, per competenza e per cassa, per l'anno 2001 e di L. 400 milioni per sola competenza per l'anno 2002.

3. Alle spese per il comitato istituito ai sensi dell'art. 3, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 3002 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni», iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 agosto 2001

GALAN

01R0567

## LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001, n. 18.

**Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 14 agosto 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## HA APPROVATO

Il visto del commissario del governo si intende apposto per decorrenza del termine di legge.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Capo 1*

## OGGETTO - COMPOSIZIONE - FUNZIONAMENTO

## Art. 1.

*O g g e t t o*

1. In attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive» e successive modificazioni e in conformità con le deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 del 28 aprile 1999 «Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni» e n. 53 del 28 aprile 1999 «Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni» la presente legge regola l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione del Veneto.

## Art. 2.

*N a t u r a*

1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di Governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato comitato. Il comitato è organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni ed è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

## Art. 3.

*Composizione e durata*

1. Il comitato è composto dal presidente e da sei membri, tutti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore.

2. I sei membri sono eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a uno.

3. Il presidente del comitato è eletto dal consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il presidente della giunta regionale insedia il comitato entro quarantacinque giorni dall'elezione.

5. Il presidente della giunta regionale provvede altresì ad informare l'autorità dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del comitato.

6. Il comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale e viene, ricostituito nei termini e con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni.

7. I componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti che hanno svolto la loro funzione per un periodo inferiore a due anni e sei mesi.

8. In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di decadenza di un membro del comitato, il consiglio regionale procede, nei modi indicati al comma 2, all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

9. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di decadenza del presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi indicati al comma 3. Il nuovo presidente resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

10. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano d'età.

## Art. 4.

*I n c o m p a t i b i l i t à*

1. La carica di componente del comitato è incompatibile con le seguenti condizioni:

- a) membro del parlamento europeo e nazionale;
- b) membro del Governo nazionale;
- c) Presidente della giunta regionale, assessore regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di provincia, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
- f) detentore di incarichi nazionali e regionali in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle tele-comunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente regionale.

## Art. 5.

*D e c a d e n z a*

1. I componenti del comitato decadono dall'incarico al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) per l'assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al presidente del comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell'anno solare. Il presidente del comitato informa delle assenze il presidente del consiglio, per l'adozione del provvedimento di decadenza;

b) per la sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4, non rimosse entro il termine di trenta giorni.

2. Il presidente del consiglio procede alla contestazione della causa di decadenza all'interessato con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima. Trascorso tale termine, il consiglio regionale archivia il procedimento, ovvero adotta il provvedimento di decadenza.

3. Le decisioni di cui al comma 2 sono comunicate all'interessato, al presidente del comitato o al presidente vicario ai sensi dell'art. 3 comma 10 e all'Autorità.

## Art. 6.

*Dimissioni*

1. Le dimissioni dei componenti il comitato sono presentate, tramite il presidente del comitato medesimo, al presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del presidente del comitato sono presentate direttamente dall'interessato.

2. Il presidente del consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla loro sostituzione.

## Art. 7.

*Funzioni del presidente*

1. Il presidente del comitato:

a) rappresenta il comitato;

b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;

c) cura i rapporti periodici con gli organi regionali e con l'Autorità.

## Art. 8.

*Organizzazione dei lavori*

1. Entro un mese dall'insediamento il comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori e per il proprio funzionamento, nonché per le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il comitato adotta un codice etico di comportamento dei componenti.

## Art. 9.

*Indennità di funzione e rimborsi*

1. Al presidente e ad ogni membro del comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è pari rispettivamente al cinquanta per cento e al venticinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, al componente che ne assume le funzioni ai sensi dell'art. 3, comma 10, a partire dal primo giorno di assenza del presidente e sino al giorno antecedente quello di rientro dello stesso, spetta l'indennità di funzione prevista per il presidente.

3. Ai componenti del comitato che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i consiglieri regionali.

4. Ai componenti del comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto dall'art. 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.

*Capo II*

## FUNZIONI

## Art. 10.

*Funzioni*

1. Il comitato è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.

## Art. 11.

*Funzioni proprie*

1. Il comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) formula, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;

f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;

h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;

i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;

l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con l'associazione stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

n) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni;

o) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese radiotelevisive;

p) vigila, in collaborazione con l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati.

## Art. 12.

*Funzioni delegate*

1. Il comitato svolge le funzioni di Governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

2. In particolare possono essere oggetto di delega con le modalità previste dall'art. 13, comma 1 le seguenti funzioni:

a) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;

c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d'attività;

d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi;

- e) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;
- f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
- g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
- h) vigilanza e controllo sull'esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche;
- i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
- m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente;
- n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione;
- o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;
- p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi;
- q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori;
- r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche;
- s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;
- t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;
- u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti;
- v) istruttoria in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.

## Art. 13.

*Modalità di conferimento delle deleghe*

1. Le funzioni di cui all'art. 12 sono delegate al comitato mediante la stipula delle convenzioni previste all'art. 2 adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 approvate dalla giunta regionale e sottoscritte dal presidente dell'Autorità e dal presidente del comitato, nelle quali sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di Governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni ad essa affidati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Nell'esercizio della delega, il comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

## Art. 14.

*Programmazione delle attività*

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il comitato presenta alla giunta e al consiglio regionale, per l'approvazione e per la quantificazione della relativa spesa, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo d'ogni anno il comitato presenta al consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del consiglio regionale.

3. Il comitato rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il programma d'attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

## CAPO III

## STRUTTURA - DOTAZIONE ORGANICA - FINANZIAMENTO

## Art. 15.

*Dotazione organica*

1. Il comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da un'apposita struttura, dotata di indipendenza funzionale.

2. La direzione della struttura preposta al funzionamento del comitato è attribuita ad un dirigente. La giunta regionale è autorizzata a definire, su proposta del presidente del comitato e d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e la dotazione organica della struttura operativa del comitato che rientra nella dotazione organica della Regione. A seguito della determinazione della dotazione organica, al comitato può essere:

- a) assegnato personale di ruolo della Regione;
- b) trasferito personale di ruolo del Ministero di cui all'art. 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- c) trasferito o comandato personale di altri enti pubblici.

3. Nelle more della determinazione della dotazione organica del comitato, la struttura operativa del comitato è costituita dal personale regionale precedentemente assegnato al comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (CORERAT) integrato, qualora la quantità e le caratteristiche delle funzioni già esercitate o successivamente attribuite lo richiedano, da altro personale regionale o degli Enti locali richiesto dal presidente del comitato, che ne informa anche l'Autorità. Al personale è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al comitato, che devono essere conformi al regolamento interno di organizzazione di cui all'art. 8, possono essere emanate con un apposito regolamento predisposto dalla giunta regionale d'intesa con l'Autorità.

5. Il comitato, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi possono avvalersi, previo assenso del presidente della giunta regionale o di un suo delegato, dell'apporto di strutture e di personale della Regione ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2.

6. Nell'esecuzione delle sue funzioni il comitato può avvalersi di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

## Art. 16.

*Finanziamento*

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il comitato dispone delle risorse concordate con l'Autorità ed indicate nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte in entrata e in uscita nel bilancio regionale.

## Art. 17.

*Gestione economica e finanziaria*

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il comitato ha autonomia gestionale e operativa in conformità con le disposizioni in materia di amministrazione e contabilità.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi impartiti dal comitato.

*Capo IV*

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 18.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 415 milioni per l'esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento del capitolo n. 3426 denominato «Spese per l'attività di informazione della giunta regionale» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo n. 3448 con la denominazione «Spese per il funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni», con lo stanziamento di L. 415 milioni in termini di competenza e cassa.

3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo n. 3448 è determinato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

## Art. 19.

*Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 «Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo».

## Art. 20.

*Norma transitoria*

1. Il comitato regionale per le comunicazioni deve essere insediato entro il centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'insediamento del comitato, il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 18.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 2001

GALAN

01R0568

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2001, n. 18.

**Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 1° agosto 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE:

Con l'occasione il Governo ha osservato che «secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia di prelievi di trapianti di organi e tessuti (legge 1° aprile 1999, n. 91), ed ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 502/1992, la regione deve indicare un'esplícita previsione in termini di autofinanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della predetta legge non rientranti tra quelle che, ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 91/1999, sono a carico del servizio sanitario nazionale».

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1

*O g g e t t o*

1. La regione Molise, ai sensi della presente legge, concede contributi per spese di assistenza e cura nonché per spese di viaggio sostenute da cittadini residenti in Molise che sono:

- a) pazienti già tipizzati costretti a lunghe attese e ad interventi di ordine medico preliminari al trapianto di organi;
- b) pazienti in cura, perché sottoposti a trapianto in centri di altissima specializzazione in Italia e all'estero;
- c) pazienti affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della regione.

## Art. 2.

*Contributo*

1. Danno titolo al contributo di cui alla presente legge le spese sostenute dal paziente, come definito all'art. 1 e dall'eventuale accompagnatore per il soggiorno nella località di cura.

2. Il contributo è stabilito nella misura fissa di:

- a) L. 250.000 al giorno per il paziente e l'accompagnatore;
- b) L. 150.000 al giorno per la singola persona, paziente o accompagnatore;
- c) rimborso totale delle spese di viaggio su presentazione di documenti giustificativi ed eventuale autorizzazione, sulla base di apposita regolamentazione comunale, all'uso del mezzo proprio.

3. Qualora il paziente che deve essere sottoposto a trapianto debba soggiornare in modo continuativo, in attesa di ricovero, nel luogo ove ha sede il centro ad altissima specializzazione, i benefici di cui al comma 2, riferiti all'accompagnatore, possono essere concessi per un periodo non superiore a centoventi giorni.

## Art. 3.

*Requisiti*

1. Beneficiano dei contributi di cui alla presente legge i cittadini:

- a) residenti nella regione Molise;
- b) che sono in una delle condizioni previste all'art. 1 della presente legge;
- c) in possesso, al momento della domanda, di apposita certificazione rilasciata dalla azienda sanitaria competente per territorio attestante l'impossibilità di garantire presso le strutture sanitarie esistenti sul territorio regionale l'assistenza necessaria;
- d) il cui nucleo familiare sia titolare di un reddito non superiore a:

- L. 60.000.000 per una persona sola;
- L. 80.000.000 per nuclei composti da due persone;
- L. 100.000.000 per nuclei composti da tre persone;
- L. 120.000.000 per nuclei composti da quattro persone;
- L. 140.000.000 per nuclei composti da cinque o più persone.

2. I pazienti per i quali si rende necessario il ricorso a centri specializzati esteri devono produrre apposita autorizzazione rilasciata dal centro di riferimento regionale, nonché copia del modello E 112, rilasciato dall'azienda sanitaria di appartenenza.

## Art. 4.

*Competenze dei comuni*

1. I comuni curano l'istruttoria delle domande e provvedono alla concessione dei contributi previsti all'art. 2, nel rispetto delle modalità e nei limiti di cui alla presente legge.

2. Qualora i comuni risultino inadempienti, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva.

## Art. 5.

*Adempimenti dei Comuni*

1. I cittadini che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge, possono inoltrare al comune di residenza apposita istanza, allegando:

- a) la documentazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) e comma 2;
- b) dichiarazione sostitutiva concernente il reddito del nucleo familiare, la residenza e lo stato di famiglia;
- c) dichiarazione concernente la durata del soggiorno dell'accompagnatore.

2. I comuni verificano la regolarità della documentazione prodotta e il possesso dei requisiti richiesti, acquisiscono il preventivo nulla-osta della Regione, dispongono la concessione del beneficio e, ove possibile, erogano un acconto in misura non superiore al 70% della somma accordata.

## Art. 6.

*Adempimenti dell'amministrazione regionale*

1. La competente struttura regionale, accertata la disponibilità finanziaria, sulla base dell'istruttoria operata dai comuni ai sensi dell'art. 5, emette nulla-osta alla concessione del beneficio entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta comunale e, nello stesso termine, provvede al trasferimento al comune richiedente dei fondi occorrenti.

2. Sulla base di rendiconti annuali, la regione trasferisce ai comuni i fondi per eventuali congruagli dei benefici concessi.

3. Eventuali economie di gestione vengono, ove possibile, portati in compensazione con i trasferimenti disposti per l'esercizio successivo.

## Art. 7.

*Liquidazione finale e saldo*

1. Per l'erogazione del saldo del contributo concesso, l'assistito produce al comune di residenza idonea documentazione comprovante l'avvenuto soggiorno nella località di cura.

## Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, che, per l'esercizio finanziario 2001, si quantificano in lire un miliardo e 500 milioni, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa con legge di approvazione del bilancio, o con successiva legge di variazione.

2. Relativamente agli esercizi 2002 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione di bilancio.

## Art. 9.

*Disposizioni transitorie*

1. I benefici previsti dalla presente legge si applicano a coloro che, essendosi trovati nelle condizioni contemplate all'art. 1 in epoca non anteriore al 1° gennaio 1999, ne facciano formale richiesta al comune di residenza, producendo la prescritta documentazione, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti ai sensi della normativa previgente, ove più favorevole agli aventi titolo al beneficio.

## Art. 10.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

legge regionale 11 ottobre 1999, n. 35: «Prestazioni aggiuntive in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi e trapiantati»;

legge regionale 26 aprile 2000, n. 35: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 ottobre 1999 n. 35, ad oggetto: "Prestazioni aggiuntive in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi e dei trapiantati"».

## Art. 11.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 17 luglio 2001

DI STASI

01R0532

## LEGGE REGIONALE 17 luglio 2001, n. 19.

**Modifica all'art. 10, comma quinto della legge regionale n. 19 del 10 agosto 1993, ad oggetto: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 1° agosto 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 10, comma quinto della legge regionale n. 19 del 10 agosto 1993 è così modificato:

«La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e/o pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 17 luglio 2001

DI STASI

01R0533

## LEGGE REGIONALE 17 luglio 2001, n. 20.

**Interventi volti al miglioramento delle condizioni di vita dei reclusi nei penitenziari del Molise - Istituzione del premio «Le Ali».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 1° agosto 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La regione Molise, in accordo con il Ministro di grazia e giustizia, e nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle determinazioni degli organi competenti, con la presente legge intende:

1) favorire e promuovere, all'interno ed all'esterno delle strutture penitenziarie operanti nel Molise, opportune iniziative lavorative, culturali, formative, educative, ricreative, sportive soprattutto organizzate in forma associativa, tese a:

*a)* aiutare gli ospiti delle strutture penitenziarie a vivere meglio il tempo della detenzione;

*b)* verificare le possibilità di professionalità e di imprenditorialità;

*c)* rendere positivo il reinserimento nella società;

2) creare le condizioni per una maggiore partecipazione degli enti locali e per un maggiore coinvolgimento degli organismi pubblici, privati e del volontariato, all'interno del carcere;

3) coinvolgere tutti i cittadini in una maggiore conoscenza e disponibilità nei confronti delle problematiche riguardanti gli istituti ed i servizi penitenziari;

4) favorire l'integrazione dei servizi territoriali delle A.S.L. e dei comuni con i servizi penitenziari per la cura e la riabilitazione dei soggetti che abbiano fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope, alcooldipendenti, malati di mente ed affetti da forme morbose diffuse per un'adeguata assistenza socio-sanitaria a vantaggio dei dimessi, delle loro famiglie e dei soggetti beneficiari di misure alternative o trattamentali non custodiali;

5) accelerare il funzionamento dei «meccanismi» penitenziari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa penale, favorendo, laddove le condizioni lo permettano, l'avvicinamento e/o il rientro dei detenuti ospiti in altre regioni;

6) incentivare i progetti di formazione e l'attività di avviamento al lavoro predisponendo gli opportuni finanziamenti.

## Art. 2.

*Accordi*

1. Il quadro delle azioni previste nel precedente articolo viene definito e realizzato sulla base di accordi tra la regione Molise, il Ministero di grazia e giustizia, le province molisane, i comuni sedi degli istituti penitenziari e le direzioni competenti.

2. La giunta regionale espleta le funzioni contemplate nel precedente art. 1.

## Art. 3.

*Istituzione del premio «Le Ali»*

1. All'interno delle iniziative promosse dalle istituzioni e dalle associazioni operanti nel mondo penitenziario, la regione Molise, in collaborazione con il Ministero di grazia e giustizia, i principali istituti penitenziari italiani, gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati, dà vita e sostegno al premio «Le Ali», assegnato ai vincitori del concorso riservato alle opere (poesia, letteratura, teatro, etc.) prodotte da ospiti di istituti penitenziari italiani e servizi nelle diverse tipologie (case di reclusione, case circondariali, case di lavoro, colonie agricole, case mandamentali, ospedali psichiatrici giudiziari, istituti penali per minorenni).

## Art. 4.

*Organizzazione*

1. L'organizzazione del concorso e del premio «Le Ali» viene affidato, con cadenza triennale, ad associazioni, cooperative o loro consorzi, operanti nell'ambito regionale, con preferenza per quelle associazioni o cooperative, e per quei consorzi che operano all'interno delle carceri molisane.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione, l'assessorato regionale alla cultura indice un bando per la individuazione del soggetto organizzatore, ed entro i trenta giorni successivi ne delibera l'assegnazione.

## Art. 5.

*Commissione giudicatrice*

1. Per la selezione delle opere di concorso e l'assegnazione del premio «Le Ali», su proposta dell'assessore regionale alla cultura e di concerto con il soggetto organizzatore, la giunta regionale ogni anno nomina la commissione giudicatrice composta da cinque esperti in materia artistico-letteraria indicando chi svolgerà le funzioni di presidente.

## Art. 6.

*Regolamento d'attuazione*

1. La giunta regionale definisce le modalità attuative del concorso dietro proposta dell'assessore alla cultura e di concerto con il soggetto organizzatore del concorso e del premio «Le Ali».

## Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. Circa le attività previste dall'art. 1, la regione provvederà ad inserirle nella sua programmazione annuale e poliennale e nei rispettivi capitoli di spesa.

2. Per l'organizzazione, la promozione e la valorizzazione del concorso e del premio «Le Ali» sarà aperto un apposito capitolo di spesa con un finanziamento iniziale pari a L. 100.000.000.

## Art. 8.

*Pubblicazione e diritti d'autore*

1. Le opere verranno pubblicate annualmente per conto della regione Molise e di eventuali altri enti sponsorizzatori ed i diritti d'autore saranno devoluti per sostenere la promozione e il sostegno di attività volte al reinserimento dei detenuti.

## Art. 9.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 17 luglio 2001

DI STASI

01R0534

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2001, n. 13.

**Proroga per un ulteriore periodo dell'utilizzazione del personale impiegato dall'amministrazione e dagli enti regionali nei progetti-obiettivo e nei lavori socialmente utili.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 25 del 20 agosto 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLE GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 1° agosto 2000, n. 16, i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per l'attuazione di progetti-obiettivo, già rinnovati ai sensi dell'art. 2 della citata legge regionale n. 16 del 2000, sono prorogati di un anno.

2. È altresì autorizzata l'utilizzazione per un ulteriore anno dei lavoratori impiegati dall'amministrazione e dagli enti regionali in lavori socialmente utili.

## Art. 2.

1. Sono ulteriormente autorizzati per l'anno 2001 gli interventi previsti dal comma 6 dell'art. 25 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in L. 8.000.000.000 (€ 4.131.655,19) e fa carico alle somme sussistenti nel conto dei residui della UPB S10.037 (cap. 10103).

3. La UPB S10.037 è trasferita dal servizio 03 al servizio 02.

## Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art. 1 della presente legge, valutati in L. 1.364.000.000 per l'anno 2001, in L. 5.255.000.000 (€ 2.713.981,00) per l'anno 2002 ed in L. 1.217.000.000 (€ 628.528,04) per l'anno 2003, fanno carico all'UPB S02.055 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'art. 1 della presente legge, valutati in L. 500.000.000 (€ 258.228,44) per l'anno 2001, L. 1.500.000.000 (€ 774.685,34) per ciascuno degli anni 2002 e 2003, fanno carico alla UPB S10.037 del bilancio della Regione per gli stessi anni.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

## 03 - Programmazione - In diminuzione - UPB S03.006.

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente:

- anno 2001: L. 500.000.000 - € 258.228,44;
- anno 2002: L. 1.500.000.000 - € 774.685,34;
- anno 2003: L. 1.500.000.000 - € 774.685,34.

## UPB S03.038

Interessi su rate d'ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari:

- anno 2001: L. 1.364.000.000 - € 704.458,12;
- anno 2002: L. 5.255.000.000 - € 2.713.981,00;
- anno 2003: L. 1.217.000.000 - € 628.528,04.

## 02 - Affari generali - In aumento - UPB S02.055.

Intervento per l'accesso al pubblico impiego:

- anno 2001: L. 1.364.000.000 - € 704.458,12;
- anno 2002: L. 5.255.000.000 - € 2.713.981,00;
- anno 2003: L. 1.217.000.000 - € 628.528,04.

## 10 - Lavoro - UPB S10.037.

Interventi a favore dei lavoratori socialmente utili:

- anno 2001: L. 500.000.000 - € 258.228,44;
- anno 2002: L. 1.500.000.000 - € 774.685,34;
- anno 2003: L. 1.500.000.000 - € 774.685,34.

## Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 12 agosto 2001

FLORIS

01R0641

## LEGGE REGIONALE 13 agosto 2001, n. 14.

**Modifiche alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)» e disposizioni varie.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 20 agosto 2001)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Promozione dell'attività sportiva*

1. Per le finalità previste dall'art. 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, è autorizzata nell'anno 2001 l'ulteriore spesa di L. 8.000.000.000 (€ 4.131.655,19) (UPB S11.045).

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6*

1. Il comma 38 dell'art. 5 della legge regionale n. 6 del 2001, è sostituito dal seguente:

«38. È autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,49) annue a favore delle A.S.L. per l'adeguamento della retta dovuta alle comunità terapeutiche per l'ospitalità dei tossicodipendenti residenti in Sardegna; il relativo programma di intervento è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a termini dell'art. 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni (UPB S12.050 - cap. 12058/06)».

## Art. 3.

*Fondo nuovi oneri legislativi*

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 6 del 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

«gli importi della voce 17 sono rideterminati per ciascuno degli anni 2002 e 2003 in L. 95.000.000.000 (€ 49.063.405,41);

è istituita la voce 17-bis "interventi per le tossicodipendenze" con l'importo di L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,49) per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

## Art. 4.

*Copertura finanziaria*

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in L. 13.000.000.000 (€ 6.713.939,68) per l'anno 2001 ed in L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,49) per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono apportate le seguenti variazioni:

*In diminuzione:*

03 - Programmazione

UPB S03.002.

Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste:

anno 2001 - L. 10.000.000.000 - € 5.164.568,99 mediante lo storno dal capitolo 03009.

<p><i>UPB S03.006.</i> Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente:</p> <p>anno 2001 - L. ....;</p> <p>anno 2002 - L. 5.000.000.000 - € 2.582.284,49;</p> <p>anno 2003 - L. 5.000.000.000 - € 2.582.284,49</p> <p>mediante riduzione delle riserve di cui alla voce 17-<i>bis</i> della tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, come modificata dall'art. 3 della presente legge.</p> <p>12 - Sanità.</p> <p><i>UPB S 12.050.</i> Tossicodipendenze e AIDS - Spese correnti:</p> <p>anno 2001 - L. 3.000.000.000 - € 1.549.370,69;</p> <p>anno 2002 - L. ....;</p> <p>anno 2003 - L. ....</p> <p>mediante lo storno dal capitolo 12058/06 (soppresso).</p> <p><i>In aumento:</i> 11 - Pubblica istruzione.</p> <p><i>UPB S 11.045.</i> Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport:</p> <p>anno 2001 - L. 8.000.000.000 - € 4131.655,19;</p> <p>anno 2002 - L. ....;</p> <p>anno 2003 - L. ....</p> <p>per impinguare il capitolo 11117/08.</p>	<p>12 - Sanità.</p> <p><i>UPB S 12.050.</i> Tossicodipenderize e AIDS - Spese correnti:</p> <p>anno 2001 - L. 5.000.000.000 - € 2.582.284,49;</p> <p>anno 2002 - L. 5.000.000.000 - € 2.582.284,49;</p> <p>anno 2003 - L. 5.000.000.000 - € 2.582.284,49</p> <p>mediante impinguamento del capitolo (N.I.) «Somme destinate alle A.S.L. per l'adeguamento della retta dovuta alle comunità terapeutiche per l'ospitalità dei tossicodipendenti» (art. 2 della presente legge).</p> <p>3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 e a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5. <i>Urgenza</i></p> <p>La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.</p> <p>La presente legge sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione.</p> <p>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p style="text-align: center;">Cagliari, 13 agosto 2001</p> <p style="text-align: center;">FLORIS</p> <p><b>01R0642</b></p>
--	---

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**  
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**  
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10
- ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393
- ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**  
Via F. Riso, 56
- ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **LIBRERIA FORENSE**  
Via Maqueda, 185
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**  
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**  
Piazza S. G. Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**  
Viale Ausonia, 70
- ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**  
Via Villaermosa, 28
- ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R
- ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**  
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **LIBRERIA ALFANI**  
Via Alfani, 84-86/R

**GROSSETO**

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFOGLIO**  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**  
LIBRERIA SAMBO  
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili*

	Euro	Lire		Euro	Lire
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale .....	271,00	524.729	- annuale .....	56,00	108.431
- semestrale .....	154,00	298.186	- semestrale .....	35,00	67.769
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale .....	222,00	429.852	- annuale .....	142,00	274.950
- semestrale .....	123,00	238.161	- semestrale .....	77,00	149.093
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale .....	61,00	118.112	- annuale .....	586,00	1.134.654
- semestrale .....	36,00	69.706	- semestrale .....	316,00	611.861
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale .....	57,00	110.367	- annuale .....	524,00	1.014.605
- semestrale .....	37,00	71.642	- semestrale .....	277,00	536.347
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale .....	145,00	280.759			
- semestrale .....	80,00	154.902			

*Integrando con la somma di € 80,00 (L. 155.250) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> .....	0,77	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....	1,50	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549
Supplementi <i>ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549
Supplementi <i>straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	86,00	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80	1.549

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	55,00	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	5,00	9.681

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	253,00	489.876
Abbonamento semestrale .....	151,00	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,85	1.646

#### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo .....	188,00	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni .....	175,00	338.847
Volume separato .....	17,50	33.885

#### TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga .....	20,24	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga .....	7,95	15.400

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 1 0 5 \*

€ 1,60  
L. 3.098